DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 DPR 28.12.2000 N. 445)

Il sotto	scritto			
nato a			il	
	residente a	Via		
sotto la Penale	n propria responsab in caso di dichiara:	bilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR. 445/200 azioni false o mendaci	0 e dall'art. 495 del Codice	
		DICHIARA:		
DI N	ON ESSERE NEL	LLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.67 COMMA 4 DEL D.P.R. 380	0/2001	
Dichia: saranno	ro di essere inform	nato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs196/2003, on strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procediment.	che i dati personali raccolti	
Lugo,		IL DICHIAR	ANTE	
		(la firma NON devo	e essere autenticata)	
	Si allega fotocopia	di un documento d'identità		
	Si sottoscrive in pre	resenza del dipendente addetto		

VISTO	Identità accertata del dichiarante con documento di riconoscimento:	Luogo,,data
		Firma del dipendente addetto

NORME

Art. 38 DPR 445/2000:

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59

Art. 47 DPR 445/2000:

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

- 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
- 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 (autocertificazioni) sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 74 DPR 445/2000:

Violazione dei doveri d'ufficio

- 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la **mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive** di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
- 2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
- a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

Art. 75 DPR 445/2000:

Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, **il dichiarante decade dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Art. 76 DPR 445/2000:

Norme penali

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad **uso di atto falso**
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.